

	 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "EDOARDO AMALDI" CEIS03300E S. MARIA C.V. (CE)	
<p>▶ LICEO SCIENTIFICO AMALDI - VIA MASTANTUONO - CEPS033011 INDIRIZZI DI STUDIO: LICEO SCIENTIFICO DI NUOVO ORDINAMENTO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO LINGUISTICO</p> <p>▶ LICEO CLASSICO NEVIO - P/ZA BOVIO - CEPC03301</p>		

I.S.I.S.S. "AMALDI-NEVIO"

81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) - Via Mastantuono
 tel. 0823/848284/846080- fax 0823/847576 - Email: ceiss03300e@istruzione.it

SEDE LICEO SCIENTIFICO " E. AMALDI "

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

anno scolastico 2016/2017

D. lgs. 626/94 - D. lgs. 242/96 - D.M. 382/98 - C.M. 11/99 - D. lgs. 81/08 e s.m.i.

PROT. n° 0007753/2016

NOTIZIE GENERALI

Istituzione scolastica	I.S.I.S.S. "AMALDI-NEVIO"
Indirizzo	Via Mastantuono - 81055 - Santa Maria Capua Vetere
Telefoni Fax e-Mail	0823848284 - amaldionline@libero.it
Attività	Educativo/Formativa
Partita Iva/Cod fiscale	94019030611
Datore Lavoro	Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria BERNABEI
R.S.P.P.	prof. ing. Alfonso Piscitelli
Preposto (vicario)	prof. Umberto Pezzella

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

CONTENUTI

Ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D. lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall'ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. lgs. 81/08.
- Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al Documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/08. ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione scolastica ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza scolastica, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Il Dirigente Scolastico ha ottemperato a quanto disposto dall'art. 31 del D. lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ELENCO COMPLETO DELLE FIGURE RESPONSABILI - ATTIVITÀ E DATI OCCUPAZIONALI

Qui di seguito viene riportato l'elenco completo di tutte le persone, interne o esterne, con compiti di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, con la indicazione dei rispettivi ruoli.

PERSONALE PROPRIO

Mansione svolta	n°
Dirigenza generale	1
Direzione amministrativa	1
Amministrazione ed archiviazione	11
Insegnamento ed educazione	86
Assistenti tecnici	2
Collaboratori scolastici, sorveglianza alunni e manutenzione	9
Lavoratori in totale	110
Alunni	1016

PERSONALE DITTE APPALTATRICI E PRESTATORI D'OPERA

Attività svolta: Pulizia (ex LSU)	4
	4 lavoratori esterni in totale
	4 max. presenti

ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE

Responsabile S.P.P.: prof. Ing. Alfonso PISCITELLI
Consulente interno 0823 1878794 -339 4948648

Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale:

qualifica	-	nome e cognome
1. A.T.		Siniscalchi Costantino

Addetti primo soccorso:

qualifica	-	nome e cognome
1. Prof.ssa		Perziano Isabella
2. A.A.		Russo Antonietta
3. A.A.		Raimondo Gaetana
4. A.A.		Russo Antonietta

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:

qualifica	-	nome e cognome
1. A.A.		Luongo Maddalena
2. C.S.		Graziano Raffaele
3. A.T.		Siniscalchi Costantino
4. C.S.		Restelli Giovanni
5. C.S.		Salato Filomena
6. C.S.		Pastore Laura
7. C.S.		Federico Nicola

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di *lavoro* vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei Rischi è:

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze e per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di *lavoro*, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D. lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di *lavoro* e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di *lavoro*, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress *lavoro* correlato, secondo i contenuti del' *accordo europeo dell'8 ottobre 2004*, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto è previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2000, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti.

In particolare è stata valutata la *Probabilità* di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua *Magnitudo* (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la *Entità del rischio*, con gradualità:

MOLTO BASSO - BASSO - MEDIO - ALTO

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);

osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi); (microclima, aerazione), esame dell'organizzazione del lavoro, rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul *lavoro* e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Analisi dell'ambiente di lavoro

Strumenti, metodi di indagine e verifiche:

- verifiche su planimetrie e sezioni
- sopralluoghi
- liste di controllo
- interviste a singoli addetti

L'indagine ha inteso verificare la rispondenza dell'edificio, dei locali e degli impianti tecnologici alle norme relative agli ambienti di lavoro, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- sicurezza e salubrità dell'edificio (struttura, illuminazione, ventilazione, microclima, affollamento etc.)
- rispondenza dell'edificio alla normativa di prevenzione incendi
- rispondenza dell'edificio alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- sicurezza elettrica
- sicurezza dell'impianto termico
- sicurezza degli impianti di adduzione e distribuzione gas
- sicurezza degli impianti di sollevamento

Essendo questa sezione legata agli aspetti strutturali dell'edificio, nella successiva sezione sono stati considerati esposti agli eventuali rischi individuati tutti i lavoratori presenti, le ditte esterne e i visitatori occasionali.

Organigramma Aziendale - Ruoli e responsabilità

Dirigente Scolastico (Datore di lavoro)

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi (preposto)

Docente con funzioni vicario o coordinatore di plesso (preposto)

Docente Responsabile di laboratorio e palestra (preposto)

Personale Docente

Personale A.T.A.

Personale Tecnico di laboratorio

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'*articolo 28 del D. lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
3. affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
6. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

7. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
8. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
9. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli *articoli 36 e 37 del D. lgs. 81/08*;
10. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodica-mente la perdurante assenza di rischio;
11. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
12. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'*art. 43 del D. lgs. 81/08*. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
13. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

1. comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
2. fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma a, lettera q e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
 - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma a, lettera a, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q;
 - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - nell'ambito dell'eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,

munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità dei lavoratori e l'indicazione del datore di lavoro,

- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. lgs. 81/08;

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all'*articolo 3 del D. lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'*articolo 37 del D. lgs. 81/08*.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale,
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all'*art. 15 del D. lgs. 81/08*, e precisamente:

- È stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR;
- È stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- È stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte;
- È stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- È stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- È stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- È stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- È stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori;
- Si provvederà all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- Verrà effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori;
- È stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
- È stata effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che
- Consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori;

- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- È stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

Analisi della documentazione e delle certificazioni

Strumenti, metodi di indagine e verifiche:

- verifica della presenza o meno della documentazione;
- sopralluogo e verifica di quanto certificato.

Analisi delle attività lavorative e delle procedure

Strumenti, metodi di indagine e verifiche:

- sopralluoghi;
- analisi delle attività e loro distribuzione nell'edificio;
- individuazione di attività oggetto di procedure particolari;
- identificazione delle lavorazioni con rischi specifici;
- elenco macchine, schede tecniche e verifica della rispondenza alla normativa;
- elenco delle sostanze prodotte o utilizzate, schede di rischio;
- denunce INAIL su casi di malattie professionali;
- dati sugli infortuni;
- procedure di *lavoro* scritte;
- campionamenti ambientali.

In questa fase sono stati analizzati e stimati tutti i fattori potenziali di rischio legati alle attività lavorative, alle procedure adottate, alla utilizzazione di sostanze, prodotti, apparecchiature e impianti e a tutte quelle situazioni che sono indipendenti da fattori strutturali o comunque legati all'edificio e alle sue caratteristiche costruttive e/o funzionali.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi

regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; ,

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni, di cui Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. lgs. 81/08, all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D. lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica,

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia

industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991. n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali/ alla data di entrata in vigore del presente decreto/ svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo/ sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Agente: L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D. lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D. lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti

del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato - regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato - regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CERTIFICAZIONI

(SI = esistente, NO = non reperita; NN = non necessaria).

Per questa fase non è stato attribuito un valore al rischio legato alla assenza o incompletezza di documentazione, in quanto l'eventuale situazione di pericolo non è direttamente connessa all'assenza di certificazioni.

Il relativo valore di rischio è stato attribuito, quando possibile, in sede di esame dei vari componenti oggetto delle certificazioni e in base alla situazione realmente verificata. L'assenza o incompletezza di documentazione e certificati obbligatori per legge è, però, una carenza che richiede intervento immediato e pertanto, nel piano di prevenzione, gli è stato attribuito il valore più elevato in relazione alla tempistica.

n°	DOCUMENTO	SI	NO	NN (non necessaria)
1	Planimetria con destinazione d'uso dei locali	SI		
2	Certificato di agibilità e idoneità statica	NO		
3	Certificato di agibilità igienico - sanitaria (provvisorio)	SI		
4	Certificato di conformità impianto elettrico		NO	
5	Denuncia dell'impianto di terra		NO	
5a	Verifiche periodiche dell'impianto di terra		NO	

6	Denuncia impianto protezione scariche atmosferiche	NO
6a	Verifiche periodiche impianto di protezione scariche atmosferiche	NO
7	Libretto collaudo e verifica annuale ascensori di portata > 200 Kg	NO
8	Contratto di manutenzione ascensori	NO
9	Omologazione ISPEL per centrali termiche	NO
10	Libretto di manutenzione degli apparecchi termici > 100.000 kcal/h	NO
10a	Verifiche periodiche dell'impianto termico	NO
11	Certificato di prevenzione incendi	NO
12	Contratto di affidamento verifica semestrale estintori	SI
13	Certificato di conformità impianto di adduzione e distribuzione gas	NO
14	Deroga al lavoro in locali seminterrati (vedi agibilità ASL)	NO
15	Prospetto d'adeguamento al DPR 503/96 (Barriere architettoniche)	NO
16	Schede tecniche di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi	SI
17	Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature	NO
18	Libretto d'uso e manutenzione delle macchine	SI
19	Valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore	SI
20	Verifica della presenza di agenti chimici, fisici, biologici	SI
21	Registro degli infortuni	SI
22	Documento di prevenzione	SI
23	Piano di emergenza e di evacuazione	SI
24	Designazioni, nomine dell'organizzazione per la prevenzione	SI
25	Documentazione relativa alla formazione/informazione lavoratori	SI
26	Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale	SI
27	Registro dei controlli periodici e manutenzione antincendio	NO
28	Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro	SI

Stima della entità dei rischi

Definito il **pericolo** come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pavimento scivoloso) ed il **rischio** come la probabilità che si verifichi un evento dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del danno stesso (contusione, frattura, ecc.), per una stima oggettiva del rischio si è fatto riferimento ad una correlazione tra la probabilità di accadimento e la gravità del danno.

Questa considerazione può essere espressa dalla formula: $R = P \times D$

in cui il Rischio (**R**) è il risultato del prodotto fra le probabilità (**P**) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la possibile entità del danno stesso (**D**).

Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche con valori da 1 a 5 con i significati appresso descritti.

Scala delle probabilità

Fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato, all'esistenza di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto che di azienda ed al livello di sorpresa che l'evento provocherebbe in chi è direttamente coinvolto nell'attività lavorativa.

Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero dei lavoratori esposti che della frequenza di esposizione (tempo o reiterazione delle situazioni):

1. improbabile: Ipotizzabile solo in presenza di più eventi concomitanti ma poco probabili;
2. possibile: Ipotizzabile solo in circostanze sfortunate, sono noti rari casi già verificatisi,
3. probabile: Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta situazione-danno,
4. probabilità alta: Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile ma

non certa;

5. probabilità elevata: la correlazione fra la situazione ed il danno è certa, automatica e diretta.

Scala del danno

Chiama in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno:

1. lieve entità risolvibile nel posto di lavoro;
2. entità apprezzabile non risolvibile nel posto di lavoro ma non comportante assenza dal lavoro;
3. entità modesta comportante assenza dal lavoro ma senza altre conseguenze;
4. entità grave comportante assenza dal lavoro ed inabilità parzialmente invalidante;
5. entità gravissima con effetti letali o inabilità totalmente invalidante.

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l'Entità del rischio, con gradualità

Per definire il programma di attuazione delle misure di protezione e di prevenzione, sono stati utilizzati i seguenti principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

1. eliminazione dei rischi,
2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli,
5. adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
6. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

1. eliminazione dei rischi;
2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
5. adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
6. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione;
7. Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.

Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

Livello di Rischio	Scala di tempo	Azione da intraprendere
MOLTO BASSO	1 anno	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate
BASSO	1 anno	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate
MEDIO	6 mesi	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili
ALTO		Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili immediatamente.

ANALISI DELLE ATTIVITÀ E FASI DI LAVORO

Per la valutazione dei rischi si è proceduto preliminarmente alla individuazione delle attività lavorative presenti nell'Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell'ambito della produzione).

All'interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole fasi a cui sono associate:

- Macchine ed attrezzature impiegate
- Sostanze e preparati chimici impiegati
- D.P.I.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno
- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature
- connessi con l'utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

Qui di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative presenti in azienda suddivise in

ATTIVITÀ, FASI DI LAVORO E PERSONALE IMPEGNATO

ATTIVITA' di DIREZIONE E SEGRETERIA

LAVORI D'UFFICIO

DSGA -Assistente Amministrativo

ATTIVITA' DIDATTICA

ATTIVITA' DIDATTICA IN AULA

Docente - Allievo

ATTIVITA' DIDATTICA IN AULA DI INFORMATICA O MULTIMEDIALE

Docente - Allievo

ATTIVITA' DIDATTICA IN LABORATORIO

Docente - Allievo

ATTIVITA' DIDATTICA IN PALESTRA

Docente - Allievo

ATTIVITA' IN BIBLIOTECA

Docente - Allievo

ATTIVITA' IN AULA MAGNA

Docente - Allievo

ATTIVITA' RICREATIVA IN AULA O ALL'APERTO

Docente - Allievo

ATTIVITA' AUSILIARIA

ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALLIEVI

Collaboratore Scolastico

PULIZIA LOCALI

Collaboratore Scolastico

MINUTA MANUTENZIONE

Collaboratore Scolastico

Individuati i raggruppamenti le diverse fasi lavorative presenti in azienda, per ognuna di esse, con la metodologia indicata, oltre ai rischi propri dell'attività sono stati individuati e valutati i rischi legati attrezzature utilizzate e ad eventuali sostanze impiegate o prodotte.

In funzione dei rischi rilevati sono state indicati i Dispositivi di Protezione Individuale necessari e l'eventuale ricorso alla sorveglianza sanitaria.

LAVORI D'UFFICIO

Descrizione attività

Trattasi dei lavori tipici della direzione e della segreteria dell'Istituzione Scolastica, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili che quelli relativi alla gestione del personale. L'attività comporta anche l'attuazione dei rapporti con l'utenza e con i fornitori di prodotti e servizi sussidiari all'attività scolastica.

Attività svolte

- Rapporti relazionali interni ed esterni
- Rapporto col personale e servizi
- Attività generica di ufficio
- Circolazione interna ed esterna all'istituto
- Gestione del personale e dei servizi

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate:

- Personal computer
- Stampante
- Calcolatrice
- Spillatrice
- Timbri
- Taglierina
- Telefono/fax
- Fotocopiatrice
- Attrezzi manuali d'ufficio di uso comune
- Toner
- Inchiostri
- Polveri

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

- | | |
|--|-------|
| • Affaticamento fisico legato alla posizione di lavoro | MEDIO |
| • Elettrocuzione | BASSO |
| • Stress da fattori ambientali nei lavori di ufficio | BASSO |
| • Rumore | BASSO |
| • Affaticamento visivo per l'utilizzo di VDT | BASSO |
| • Punture, tagli ed abrasioni | BASSO |
| • Allergeni | BASSO |

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria.

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA

Descrizione attività

L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa.

Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle attività.

Attività svolte

1. Organizzazione e svolgimento attività didattiche
2. Svolgimento lezioni
3. Svolgimento attività specifica di laboratorio
4. Esercizi ginnici
5. Rapporti relazionali
6. Vigilanza alunni
7. Circolazione interna ed esterna all'istituto

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate

1. Computer
2. Lavagna (in ardesia, plastificata etc.)
3. Lavagna luminosa
4. Strumenti di uso comune per svolgere le attività didattiche (gessi, pennarelli, penne, libri, quaderni ,ecc.)
5. Polveri (Gessi)

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

- | | |
|-------------------------|-------|
| • Inalazione di polveri | MEDIO |
|-------------------------|-------|

• Disturbi alle corde vocali	MEDIO
• Stress da rapporto con minori	MEDIO
• Rumore	MEDIO
• Elettrocuzione	BASSO
• Inciampo, urti, scivola menti	BASSO
• Incendio	BASSO
• Postura	BASSO
• Microclima	BASSO
• Allergie	BASSO
• Movimentazione manuale dei carichi	BASSO
• Affaticamento della vista	IRRILEVANTE

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA D'INFORMATICA O MULTIMEDIALE

Descrizione attività

Trattasi delle attività didattiche di un laboratorio informatico scolastico o in una aula multimediale per l'apprendimento di lingue.

Attività svolte

1. Organizzazione e svolgimento attività didattiche
2. Svolgimento attività specifica di laboratorio
3. Circolazione interna all'istituto
4. Vigilanza alunni

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate

1. Stampante
2. Personal computer
3. Videoproiettori
4. Cuffie
5. Inchiostri
6. Toner

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

Affaticamento visivo	MEDIO
Postura non corretta con conseguenti disturbi muscolo-scheletrici	MEDIO
Elettrocuzione	BASSO
Stress psicofisico	BASSO
Esposizione a radiazioni non ionizzanti	BASSO
Allergeni	IRRILEVANTE

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria

ATTIVITÀ DIDATTICA IN LABORATORIO

Descrizione attività

L'attività di laboratorio viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da svolgere.

Attività svolte

1. Organizzazione e svolgimento attività didattiche
2. Svolgimento attività specifica di laboratorio

3. Circolazione interna all'istituto

4. Vigilanza alunni

Macchine ed Attrezzature utilizzate - Sostanze pericolose utilizzate

1. Macchine ed attrezzature specifiche di laboratorio

2. Attrezzi manuali di uso comune

3. Utensili elettrici portatili

4. Detergenti

5. Solventi

6. Sostanze chimiche da laboratorio

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

• Elettrocuzione	BASSO
• Incendio	MEDIO
• Irritazioni cutanee	BASSO
• Vapori - Irritazioni alle vie respiratorie	BASSO
• Offesa alle mani ed altre parti del corpo	BASSO
• Bruciature durante l'uso degli utensili elettrici portatili	BASSO
• Allergie	BASSO
• Proiezione di materiali durante l'uso degli utensili elettrici portatili	BASSO
• Rumore	BASSO
• Inalazione di polveri	BASSO
• Infortuni da taglio	BASSO
• Ribaltamento degli scaffali e caduta di materiale depositato	BASSO
• Microclima	BASSO
• Affaticamento della vista per scarsa illuminazione	BASSO

Dispositivi di protezione individuale - Sorveglianza sanitaria

I DPI necessari sono quelli previsti, di volta in volta, in relazione alle attrezzature ed alle sostanze utilizzate.

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria

ATTIVITÀ DIDATTICA IN PALESTRA

Descrizione attività

L'attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nel campo sportivo di proprietà dell'istituto, questo tipo di attività svolta dagli alunni è seguita da docenti che hanno una formazione specifica.

In alcune occasioni la palestra può essere utilizzata dagli alunni per attività agonistiche studentesche.

Attività svolte

1. Organizzazione e svolgimento attività ginniche

2. Circolazione interna all'istituto

3. Vigilanza alunni

Macchine ed Attrezzature utilizzate

1. Attrezzatura di palestra in genere

2. Pertiche

3. Cavalletti ginnici

4. Pedane

5. Funi

6. Pesi

Rischi evidenziati dall'analisi Rischio

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| • Urti, colpi, impatti e compressioni | MEDIO |
| • Scivolamenti, cadute a livello | MEDIO |
| • Caduta dall'alto | MEDIO |
| • Elettrocuzione | BASSO |
| • Microclima | BASSO |
| • Punture, tagli e abrasioni | BASSO |

Dispositivi di protezione individuale - Sorveglianza sanitaria

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria.

ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA

Descrizione attività

Trattasi delle attività connesse alla gestione del servizio biblioteca ed al suo utilizzo da parte del personale e dell'utenza scolastica.

Nell'attività possono essere impiegati lavoratori con incarico specifico e possono essere esposti, singolarmente o nell'insieme del gruppo classe gli allievi.

Attività svolte

1. Circolazione interna all'istituto
2. Vigilanza alunni
3. Attività didattica

Macchine ed Attrezzature utilizzate - Sostanze pericolose utilizzate

1. Scala manuale
2. Ciclostile
3. Stampante
4. Personal computer
5. Spillatrice
6. Videoproiettori
7. Inchiostri
8. Toner
9. Polveri

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Caduta di materiale dall'alto | MEDIO |
| • Caduta dall'alto | MEDIO |
| • Inalazione di polveri e fibre | BASSO |
| • Microclima | BASSO |
| • Punture, tagli e abrasioni | BASSO |
| • Postura | BASSO |
| • Calore, fiamme, esplosione | BASSO |
| • Allergeni | IRRILEVANTE |

ATTIVITÀ IN AULA MAGNA

Descrizione attività

Si tratta di attività culturali a scopo didattico e non, come aggiornamento e formazione, recite, conferenze, seminari o riunioni.

I diversi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla presenza da microfoni, amplificatori, strumenti musicali, arredi per scenografie etc.
 Nel complesso tutte queste attività prevedono a volte la presenza nell'edificio di persone non facenti parte dell'organico dell'istituto.

Attività svolte

- Circolazione interna all'istituto
- Vigilanza alunni
- Attività didattica

Macchine ed Attrezzature utilizzate - Sostanze pericolose utilizzate

- Lavagna luminosa
- Videoproiettore
- Microfono e amplificatore
- Strumenti di uso comune per le diverse attività

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • Elettrocuzione | BASSO |
| • Affollamento | MEDIO |
| • Rumore | MEDIO |
| • Microclima | BASSO |
| • Scivolamenti, cadute a livello | MEDIO |
| • Affaticamento visivo | BASSO |

Dispositivi di protezione individuale - Sorveglianza sanitaria

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALLIEVI

Descrizione attività

Consiste nell'attività di controllo degli accessi, di prima accoglienza degli allievi e dei genitori e di quanti accedono all'Istituzione Scolastica e di sussidio nella vigilanza sugli allievi.

Attività svolte

Circolazione interna all'istituto
 Vigilanza alunni
 Rapporti con l'utenza
 Rapporti con fornitori

Macchine ed Attrezzature utilizzate - Sostanze pericolose utilizzate

Citofono
 Telefono

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

- | | |
|--|-------|
| Scivolamenti, inciampi, cadute a livello | MEDIO |
| Urti: colpi: impatti e compressioni | MEDIO |
| Punture, tagli ed abrasioni | MEDIO |
| Elettrocuzione | BASSO |
| Incendio | BASSO |
| Stress da fattori ambientali (telefoni, presenza di pubblico, vigilanza allievi) | BASSO |
| Rumore | BASSO |
| Movimentazione manuale dei carichi | BASSO |

Dispositivi di protezione individuale - Sorveglianza sanitaria

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria

ATTIVITÀ DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI

Descrizione attività

Consiste nella pulizia e disinfezione dei locali dell'edificio e delle relative pertinenze esterne, compresi: pavimenti, pareti e le apparecchiature igienico-sanitarie presenti nei bagni.

L'attività, quando esistono appalti esterni per le pulizie, si sostanzia nel ripristino immediato delle eventuali situazioni di deterioramento igienico/sanitario dei locali.

Attività svolte

Pulizia

Detersione e disinfezione

Riassetto locali

Macchine ed Attrezzature utilizzate - Sostanze pericolose utilizzate

secchio

scopa

aspirapolvere

lavapavimenti

flaconi vaporizzatori

carrello di servizio

detergente

disinfettante

disincrostante

candeggiante con ipoclorito di sodio

alcool denaturato

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

Rumore	MEDIO
Caduta dall'alto	BASSO
Elettrocuzione	BASSO
Movimentazione manuale carichi	MEDIO
Punture, tagli e abrasioni	BASSO
Scivolamenti, inciampi, cadute a livello	BASSO
Postura	BASSO
Infezioni	BASSO
Allergeni	BASSO
Inalazione polveri e fibre	BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni	BASSO

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria

Mascherina antipolveri

Occhiali antispruzzo

Guanti monouso

Guanti in lattice

Grembiule

Calzature antiscivolo

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria

ATTIVITÀ DI MINUTA MANUTENZIONE

Descrizione attività

Consiste nelle operazioni di piccola manutenzione: riparazione di arredi scolastici e di piccoli interventi manutentivi nell'immobile e nelle relative pertinenze esterne.

Attività svolte

Piccole riparazioni

Operazioni manutentive semplici

Macchine ed Attrezzature utilizzate - Sostanze pericolose utilizzate

Attrezzi manuali di uso comune (martello, pinze, seghetto ecc.)

Attrezzature elettriche di uso comune (trapano, avvitatore ecc.)

Scala manuale

Collanti

Vernici

Disincrostanti

Pericoli evidenziati dall'analisi Rischio

Urti, colpi, impatti e compressioni	MEDIO
Caduta dall'alto	MEDIO
Elettrocuzione	MEDIO
Movimentazione manuale carichi	MEDIO
Punture, tagli e abrasioni	BASSO
Scivolamenti, inciampi, cadute a livello	BASSO
Allergeni	BASSO
Inalazione polveri e fibre	BASSO
Rumore	BASSO

Dispositivi di protezione individuale - Sorveglianza sanitaria

Mascherina antipolveri

Occhiali antischeggia

Guanti rischi meccanici

Tuta da lavoro

Calzature antinfortunistiche

L'attività non comporta situazione di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria

ANALISI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

La valutazione dei rischi effettuata con la metodologia descritta ha evidenziato che le caratteristiche strutturali e manutentive dell'ambiente di lavoro non sono sempre rispondenti alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, con la presenza di rischi connessi a tale situazione. Come noto l'Art. 18 comma 3 del D. lgs. 81/2008 stabilisce che, nelle Istituzioni scolastiche, gli interventi strutturali e manutentivi necessari per l'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro sono di competenza dell'Amministrazione provinciale tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile.

Le conseguenti misure di prevenzione e protezione, necessarie per eliminare o ridurre i rischi rilevati e che vengono compiutamente indicate nel "Programma di attuazione delle misure di prevenzione", non sono tutte a carico del Datore di lavoro che, comunque, in attesa degli interventi strutturali e manutentivi oltre alla relativa richiesta d'intervento, deve adottare misure alternative di prevenzione e protezione che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Al fine di rispettare i disposti normativi, ed assicurare una efficace protezione e prevenzione

dai rischi correlati alle situazioni strutturali e manutentive pericolose o non rispondenti alle norme di buona tecnica, per le situazioni che possono rappresentare un rischio per i lavoratori e gli allievi, vengono previste le seguenti misure sostitutive:

Norme generali relative ai luoghi di lavoro

Segnalare idoneamente le condizioni di pericolo

Spostare il personale e gli alunni dalle aree a rischio

Installare ulteriore segnaletica

Adeguatezza degli impianti elettrici

Provvedere al sezionamento degli impianti

Inibire l'uso di aree, macchine ed attrezzature a rischio

Verificare periodicamente la funzionalità degli interruttori differenziali

Provvedere a specifica formazione ed informazione relativamente al rischio elettrico

Prevenzione incendi

Gli interventi sostitutivi sono compiutamente descritti nella sezione relativa alla specifica valutazione del rischio di incendio ed alle conseguenti misure di prevenzione.

PROCEDURE DI EMERGENZA ED ADDETTI

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall'*art. 43, comma 1, del D. lgs. 81/08*, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

- Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici della azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all'articolo 46 del D. lgs. 81/08* (decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

- In azienda/scuola saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.
- In azienda/scuola verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco 115

Pronto soccorso 118

Ospedale 0823 891111

Vigili Urbani 0823 813300

Carabinieri 112

Polizia 113

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

Chiamare i **VIGILI DEL FUOCO** telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

Chiamare il **SOCCORSO PUBBLICO** componendo il numero telefonico 118

Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà:

cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dal *punto 5 dell'Allegato IV del D. lgs. 81/08*, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 46 del D. lgs. 81/08.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D. M. dell'interno in data 10 marzo 1998.

Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all'art. 74 del D. lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall'art. 75 del D. lgs. 81/08, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei **DPI** quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I **DPI** saranno conformi alle norme di cui al D. lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue s. m. i. e saranno:

- adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre:

- terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più **DPI**, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Ai fini della scelta dei **DPI**, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- ha individuato le caratteristiche dei **DPI** necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi **DPI** ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei **DPI**, le caratteristiche dei **DPI** disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell'art. 77, comma 2 del D. lgs. 81/08, le condizioni in cui i **DPI** devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del **DPI**.

Sarà cura del Datore di lavoro:

- Mantenere in efficienza i **DPI** e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal

fabbricante;

- Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori
- Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito e dei seguenti DPI rientranti in terza categoria:

- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione,
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell'art. 190 del D. lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189.

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente. Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è Responsabile

Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica,

La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Fascia di appartenenza

(Classi di Rischio)

Sintesi delle Misure di prevenzione

(Per dettagli vedere le singole valutazioni)

Classe di Rischio 0

Esposizione ≤ 80 dB (A)

$p_{peak} \leq 135$ dB (C)

Nessuna azione specifica (*)

Classe di Rischio 1

$80 < \text{Esposizione} \leq 85$ dB (A)

$135 < p_{peak} \leq 137$ dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione Individuale dell'udito (art. 193 D. lgs. 81/08, comma 1, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Classe di Rischio 2

$85 < \text{Esposizione} \leq 87$ dB (A), $137 < p_{peak} \leq 140$ dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore
DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI dell'udito (art. 193 D.lgs. 81/08, comma 1, lettera b)

VISITE MEDICHE: Obbligatorie

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta

Classe di Rischio 3

Esposizione > 87 dB (A), $p_{peak} > 140$ dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore
DPI: Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell'udito in grado di abbassare l'esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza competente (art. 197, comma a, D. lgs. 81/08)

Verifica dell'efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

VISITE MEDICHE: Obbligatorie

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB (A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto:

- Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.
- Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore,
- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), sono stati calcolati sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi sono state determinate le misure di tutela come meglio illustrato nelle allegate schede di rilevazione.

NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni. A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota

L'art. 12, comma 1, del D.lgs. 151/2001, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione

obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

STRESS LAVORO-CORRELATO

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dello accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

I sintomi più frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I **fattori** che causano stress possono essere:

- lavoro ripetitivo ed arido
- carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
- rapporto conflittuale uomo -macchina
- conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
- fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico ...)
- lavoro notturno e turnazione

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Ed è in quest'ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

In linea generale si provvederà, inoltre, a:

- Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
- Sviluppare uno stile di leadership;
- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
- Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;
- Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;
- Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.

REQUISITI DI SICUREZZA

Come indicato all'art. 70 del D. lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D. lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D. lgs. 81/08.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all'art. 71, comma 2, del D. lgs. 81/08, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell'*allegato VI del D. lgs. 81/08*.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso. Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro: siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

CONTROLLI E REGISTRO

Verrà, curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte:

- a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Come indicato nell'*art. 73 del D. lgs. 81/08*, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

alle condizioni di impiego delle attrezzature;

alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al *comma 2 dell'art. 73 del D. lgs. 81/08*

Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui *all'art. 71, comma 7, del D. lgs. 81/08*, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Controllo esposizione

La valutazione del rischio rumore deve essere ripetuta "ad opportuni intervalli" (non oltre i 4 anni), e comunque ogni qualvolta vi è un mutamento sostanziale nelle lavorazioni o nei

macchinari o quando i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. Secondo l'art. 49 quater i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) **valori limite di esposizione:** rispettivamente LEX, 8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa);

b) **valori superiori di azione:** rispettivamente LEX, 8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa);

c) **valori inferiori di azione:** rispettivamente LEX, 8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa). D. lgs. 195/06

Misure del rumore

In base alla valutazione del rumore effettuata, tenuto conto anche dell'inesistenza di casi di ipoacusia da rumore, delle informazioni sulle emissioni di rumore fornite dai costruttori e di altri elementi di giudizio quali ad esempio:

- 1) confronto della situazione reale con dati di letteratura;
- 2) confronto con altra situazione analoga.

Non si ritiene necessario effettuare dei rilievi fonometrici.

Fonti di rumore.

Uso di macchinari non rumorosi quali fotocopiatrici, stampanti e fax nell'ufficio.

Esposizione professionale

In base alla valutazione del rumore effettuata si ritiene che l'esposizione al rumore sia minore dei valori inferiori d'azione.

Durata dell'esposizione

Il personale non è esposto a questa tipologia di rischio.

Personale esposto

Nessun dipendente è esposto a tale tipologia di rischio.

Presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore e effetti del rumore sulla salute e sulla sicurezza di tali lavoratori.

Il medico competente, durante le visite mediche valuterà la presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore.

Note

1. Le scaffalature sono ancorate al fine di evitare un possibile ribaltamento ed hanno una distanza dal soffitto di almeno m 0.60 (DM 18/12/75 art.4)
2. Le scaffalature presenti in archivio sono opportunamente ancorate a muro. (Si consiglia di dotare le scaffalature presenti in archivio di apposita cartellonistica indicante la portata massima sostenibile).
3. Le porte di uscita si aprono verso l'esodo (DM 26/8/92 art.6)
4. Sono presenti delle porte di uscita dai locali, le suddette hanno apertura verso esodo, e caratteristiche tagliafuoco REI 120.
5. Sono presenti armadi con sportelli di Chiusura. (DM 26/8/92 art.6)
6. Il materiale cartaceo è archiviato anche in armadi metallici dotati sportelli e chiusi a chiave.
7. Le scalette per accedere ai ripiani delle scaffalature sono: in numero sufficiente, del tipo antiribaltamento e antisdrucchiolo, mantenute in buone condizioni. (UNI EN 131)
8. Sono presenti delle scale portatili rispondenti alla norma tecnica EN UNI 131.

9. È presente un cartello indicante il divieto di fumare. (D.lgs. 493/96 art. 4)
10. È presente idonea segnaletica per l'indicazione del divieto di fumo, in tutti i locali della scuola.
11. Sono presenti estintori (DM 26/8/92 art.6)
12. È presente un estintore in polvere da 6 kg, ubicato davanti alla porta d'ingresso dell'archivio.
13. Le uscite di emergenza e gli estintori sono sgombri da materiale. (DPR 547/55 art.13)
14. Le uscite di emergenza e gli estintori sono facilmente accessibili.
15. Esistono luci di emergenza (DM 26/8/92 art. 7). (Si consiglia di installare una luce di emergenza, con funzionamento in caso di interruzione di corrente, nel locale archivio).
16. L'aerazione è garantita dalla presenza di finestre apribili.
17. L'illuminazione è adeguata (DM 18/12/75 art. 5)
18. Il quantitativo di luce presente è sufficiente ed i locali devono essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere delle persone.

INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE

L'individuazione degli esposti è stata fatta accorpendo il personale per grandi gruppi omogenei che, nello specifico; corrispondono al profilo professionale ed alle mansioni esplicate dal personale nella loro attività lavorativa.

Nell'individuazione sono stati compresi anche gli allievi che, ai sensi dell'Art. 1 c.1 del D. lgs. 81/2008, sono equiparati ai lavoratori, nei casi in cui facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali e limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Direttore servizi amministrativi

Attività esercitate

(Rischi probabili)

Rapporti relazionali interni ed esterni

Gestione del personale e dei servizi

Attività generica di ufficio

Circolazione interna ed esterna all'Istituto

Patologie da stress

Disturbi posturali

Affaticamento visivo

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo e schiacciamento)

Rischio elettrico.

Assistente servizi amministrativi

Attività esercitate

(Rischi probabili)

Rapporti relazionali interni ed esterni

Gestione del personale e dei servizi

Attività generica di ufficio

Circolazione interna ed esterna all'istituto

Patologie da stress

Disturbi posturali

Affaticamento visivo

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo e schiacciamento)

Rischio elettrico.

Docente**Attività esercitate**

(Rischi probabili)

Svolgimento lezioni

Svolgimento attività

specifica di laboratorio

Organizzazione e svolgimento attività didattiche

Rapporti relazionali

Esercizi ginnici

Patologie da stress

Disturbi posturali

Sforzo vocale

Rischi fisico/meccanici (urto, colpo, inciampo e schiacciamento)

Rischio elettrico

Rischio biologico

Esposizione a rumore.

Assistente Laboratorio**Attività esercitate**

(Rischi probabili)

Collaborazione attività didattiche

Esperimenti di laboratorio

Tenuta attrezzature di laboratorio

Tenuta sostanze di laboratorio

Patologie da stress

Disturbi posturali

Rischi fisico/meccanici (urto, colpo, inciampo e schiacciamento)

Rischio elettrico

Rischio biologico

Ustioni da contatto

Dermatiti da contatto

Rischio chimico

Esposizione a rumore.

Collaboratore scolastico**Attività esercitate**

(Rischi probabili)

Spostamento arredi ed attrezzature didattiche

Movimentazione manuale carichi

Pulizia locali

Difesa da intrusi

Spostamenti interni ed esterni all'istituto

Collaborazione con operatori/ditte esterne

Piccoli interventi di manutenzione

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo, schiacciamento, caduta dall'alto o in piano)

Rischio chimico

Rischio biologico

Rischio elettrico

Disagio fisico per condizioni micro climatiche inidonee.

Allievo

Attività esercitate

(Rischi probabili)

Partecipazione alle lezioni

Partecipazione attività specifica di laboratorio

Esercizi ginnici

Visite guidate esterne

Rapporto con docenti ed altri studenti

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo schiacciamento)

Disturbi posturali

Rischio elettrico

Rischio chimico

Esposizione a rumore.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all'art. 15 del D. lgs. 81/08, e precisamente:

È stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.

È stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.

Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

È stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte.

È stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.

È stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.

È stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. È stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

È stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori.

Si provvederà all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e il suo spostamento, ove possibile, ad altra mansione.

È attuata una procedura per un'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Vengono impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori.

È stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

È stata effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buona prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

È stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno in alcun caso oneri finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Compiti e procedure generali

Come previsto dall'*art. 43, comma 1, del D. lgs. 81/08*, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all'articolo 46 del D. lgs. 81/08* (decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità etc.) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni riportate nel Piano di emergenza allegato al presente documento.

Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare direttamente la procedura prevista per la chiamata dei soccorsi esterni sotto indicata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio. Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà:

cognome e nome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc. Conclusa la telefonata,

lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

Regole comportamentali

Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'*art. 46 del D. lgs. 81/08*, in particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Il D.M.10.3.98 obbliga il datore di lavoro a valutare il livello di rischio di incendio presente nel posto di lavoro per determinare le misure preventive necessarie per ridurre la possibilità d'insorgenza di un incendio e, qualora esso si verificasse, limitarne le conseguenze.

Individuazione dei pericoli di incendio

I materiali combustibili presenti nei locali della scuola sono costituiti in prevalenza da: materiale didattico e cancelleria;

arredi (in ferro e legno e relativi rivestimenti plastici);

materiale cartaceo archiviato;

macchine ed attrezzature elettriche ed elettroniche;

piccole quantità di sostanze infiammabili utilizzate per le pulizie (alcool) o per la didattica (vernici e relativi solventi).

Le possibili sorgenti di innesco e fonti di calore presenti nei locali della scuola possono essere individuate in:

uso di fiamme libere;

presenza di sorgenti di calore (fornellini, stufe elettriche, forni per ceramica ecc.);

presenza di impiantistica elettrica fuori norma;

utilizzo di componenti elettriche (prolunghe, prese multiple, ciabatte multi presa) non conformi

presenza di macchine ed attrezzature elettriche non conformi e/o non installate ed utilizzate secondo le norme di buona tecnica;

manca di interventi manutentivi sugli impianti tecnologici.

Identificazione delle persone esposte al rischio di incendio

Sono state considerate esposte al rischio di incendio tutte le persone (indicate nella sezione 2.2.) che possono essere presenti, contemporaneamente, nei locali della scuola.

Classificazione del rischio d'incendio dell'edificio

Per tale classificazione si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell'allegato I punto 1.4.4 lettera b) nel quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, in relazione alle presenze inferiori a 1000 unità, possono far escludere che l'edificio rientri nelle more degli esempi di cui all'allegato IX dello stesso decreto. (vedi tabelle A - B - C).

Verifica della rispondenza ai criteri generali di sicurezza antincendio

Per la verifica della rispondenza alle norme di sicurezza antincendio, oltre al sopralluogo tendente a monitorare l'adeguatezza delle vie di uscita, percorsi di esodo, uscite di piano

numero e larghezza delle scale, tipologia, qualità e numero dei presidi antincendio, di cui al

DM 10/3/98 è stato anche preso in considerazione l'affollamento massimo previsto per ogni piano dell'edificio, con una particolare attenzione alla presenza di persone portatrici di handicap e ad allievi.
(vedi tabelle A - B - C - D che seguono).

Tabella A

MASSIMO AFFOLLAMENTO PRESUNTO DEI PIANI DELL'EDIFICIO

Personale - alunni - lavoratori ed allievi anche con disabilità motorie, visive uditive persone esterne TOTALE	1133
Terra	174
Piano rialzato e primo	245
Piano secondo	344
Piano terzo	369
palestra	1

Tabella B

NUMERO LOCALI PER PIANO A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO

Palestra	1
Laboratori	3
archivi e depositi	1
centrale termica	2

Tabella C

TIPOLOGIA QUALITÀ E NUMERO DEGLI IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

Superficie Estintori a polvere Mq. 21A/113B 34A/144B 55A/233B	
Estintori CO2	
Idranti UNI45	
Attacco autopompa	
Piano interrato/Seminterrato	
Piano terra/rialzato	
Piano primo	
Piano secondo	
Piano terzo (come da planimetria allegata al piano di emergenza)	

Tabella D

PRESENZA DI LAVORATORI O ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI

Tipologia di disabilità N° 1

Handicap motorio completo (non deambulante).....	NO
Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà)	NO
Handicap uditivo totale	NO
Handicap visivo totale.....	NO
Handicap psicofisico	SI

Risultati della valutazione

L'edificio scolastico non risulta ancora adeguato alle norme del DM 26/8/92 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) e la mancanza di impianto e certificazioni non dà certezza circa la resistenza al fuoco delle strutture, l'idoneità antisismica e la rispondenza degli impianti tecnologici alle specifiche norme tecniche di prevenzione e protezione.

Dall'analisi effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato IX del DM 10/3/98 l'edificio può comunque essere considerato a "**rischio di incendio medio**".

Misure di prevenzione e protezione

Le misure previste, in attesa dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica di competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile, riguardano prevalentemente gli aspetti organizzativi e sono:

- sostituzione (o riduzione dei quantitativi, deposito e stoccaggio in appositi contenitori) delle sostanze infiammabili rimozione dei materiali di rivestimento e di arredo che favoriscono la propagazione del fuoco sostituzione degli arredi facilmente infiammabili;
- limitazione dell'accumulo di materiale cartaceo o infiammabile con eliminazione di quello non più necessario raccolta del materiale cartaceo ed infiammabile di risulta in aree esterne all'edificio;
- limitazione, entro i 30 kg/m², del deposito di materiale cartaceo ed infiammabile negli archivi e nei ripostigli;
- divieto di depositare materiali cartacei ed altro materiale infiammabile nelle scaffalature ad una altezza dal soffitto inferiore a 60 cm;
- obbligo di lasciare, nei magazzini, archivi e locali di deposito uno spazio di passaggio di almeno 90 cm tra armadi e scaffalature;
- limitazione delle presenze negli ambienti di lavoro nel rispetto degli indici di affollamento e del numero ed ampiezza delle porte;
- limitazione dell'afflusso nell'edificio, anche con l'istituzione dei doppi turni, per dimezzare il numero di persone presenti contemporaneamente, in assenza di scale di sicurezza e di uscite in numero ed ampiezza sufficienti;
- divieto di esercitare attività a rischio nei laboratori;
- divieto di utilizzare attrezzature o componenti elettriche non a norma;
- divieto di utilizzare attrezzature che siano fonti di calore (macchine per il caffè, stufette elettriche ecc.);
- divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere;
- attivazione di una procedura per il controllo visivo periodico dell'integrità dell'impianto elettrico, di quello termico, e di quello di adduzione e distribuzione gas;
- attivazione di una procedura per il controllo visivo periodico dei presidi antincendio fissi e mobili;
- attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dell'illuminazione di emergenza;
- attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dei sistemi di segnalazione sonora;
- attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dell'apertura delle porte di uscita, in particolare quelle di emergenza e della fruibilità degli spazi antistanti le stesse;
- attivazione di una procedura per la verifica quotidiana della percorribilità e fruibilità, senza intralcio, delle vie di fuga e dei punti di raccolta in caso di esodo;
- redazione di un piano di emergenza comprensivo delle procedure per l'evacuazione e di una adeguata cartografia per tutti gli ambienti di lavoro;

- formazione ed informazione, diretta a tutto il personale ed agli allievi, in materia di prevenzione incendi;
- installazione di idonea e completa segnaletica di emergenza;
- realizzazione, con maggiore frequenza, delle prove di evacuazione.

PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dal punto 5 dell'Allegato IV del D. lgs. 81/08, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso. Come noto le norme introdotte dal D.M. 28/7/2003 n° 388 richiedono una specifica valutazione della situazione riguardante il pronto soccorso, al fine di attivare le misure organizzative necessarie a far fronte alle situazioni di emergenza sanitaria che dovessero presentarsi nell'ambito dell'attività.

Individuazione e valutazione del rischio

Dalla verifica del Registro infortuni è emerso che, nell'Istituzione scolastica, la stragrande maggioranza delle annotazioni riguardano gli allievi, in conseguenza di piccoli traumi e lievi ferite.

Valutando la tipologia delle attività svolte, lo scarso numero delle macchine e delle attrezzature utilizzate e la pressoché totale inesistenza di sostanze e preparati pericolosi per la sicurezza dei lavoratori e degli allievi, si può ragionevolmente affermare che l'unità produttiva in esame possa essere considerata come **azienda con più di 3 dipendenti appartenente al gruppo B** di cui alla classificazione prevista dal predetto D.M. 388/2003.

Misure di prevenzione e protezione

In base alle indicazioni del decreto, al fine di affrontare le situazioni di emergenza sanitaria ed al fine di rispondere agli obblighi imposti dal D. lgs. 626/94 viene individuata una specifica squadra di addetti al primo soccorso adeguatamente formati in base alle prescrizioni di legge ed in numero tale da garantire sempre la presenza di almeno un addetto.

Gli addetti al primo soccorso hanno a disposizione una cassetta di medicazione con il contenuto previsto nell'allegato a del D.M. 388/2003 per le aziende del gruppo B e più specificatamente:

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (a)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RILEVATI

Illuminazione

Situazioni di pericolo

Tutte le attività devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una sufficiente visibilità.

Misure di prevenzione

- in tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurarsi che esista un adeguato livello di illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla lavorazione da eseguire;
- le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle operazioni manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misura o di indicatori in genere e ogni altro luogo o elemento o segnalazione che presenti un particolare rischio o richieda una particolare attenzione, devono essere illuminati in maniera adeguata alla situazione operativa;
- se del caso deve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da attivare in caso di necessità;
- nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosità, artificiali e non, anche in funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi;
- le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza;
- negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) i lavoratori addetti devono essere dotati di appositi mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi ambienti i posti di lavoro e di passaggio devono essere illuminati con mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi di illuminazione individuali portatili.

Microclima

Situazioni di pericolo

Tutte le attività che comportano, per il lavoratore, una permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidità, ventilazione, etc.) non confortevoli. Le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare origine sia a bronco-pneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico "colpo di calore" in caso di intensa attività fisica durante la stagione estiva.

Misure di prevenzione

Gli ambienti devono essere costruiti in modo tale da determinare situazioni microclimatiche confortevoli, sia in termini di temperatura che di ventilazione.

Le finestre poste nei lati dell'edificio esposti al sole devono essere dotate di sistemi anti soleggiamento e non dovranno comportare correnti d'aria fastidiose.

I parametri microclimatici non confortevoli andranno corretti con dispositivi di ventilazione e di climatizzazione generale o localizzata.

Qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici, i lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all'attività e alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Attrezzature di lavoro

Come indicato all'art. 69 del D. lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre

si intende per **uso di un'attrezzatura di lavoro** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

Requisiti di sicurezza

Come indicato all'*art. 70 del D. lgs. 81/08*, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D. lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso *art. 70 del D. lgs. 81/08*.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato *all'art. 71, comma 2, del D. lgs. 81/08*, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell'*allegato VI del D. lgs. 81/08*.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso. Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Controlli e registro

Verrà curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al

fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

- a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Informazione e formazione

Come indicato nell'art. 73 del D. lgs. 81/081 per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell'art. 73 del D. lgs. 81/08.

Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, comma 7, del D. lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Conclusioni

Le macchine e le attrezzature presenti (da ufficio o relative alla minuta manutenzione) sono tutte di tipo semplice e non richiedono particolare addestramento, sono comunque provviste di certificazione, libretto d'uso e manutenzione.

Le macchine e le attrezzature da laboratorio lasciate in uso se di nuova costruzione sono tutte rispondenti alle norme del DPR 459/961 le altre rispondono alle norme del DPR 547/551 sono state installate correttamente, dotate di targhetta identificativa e di libretti d'uso e manutenzione.

Il personale Docente stabilisce in piena autonomia, di volta in volta il tipo di esercitazioni da effettuare e le macchine ed attrezzature da utilizzare. È nella professionalità specifica del profilo dei predetti docenti, la conoscenza e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione relative alle macchine ed attrezzature utilizzate, ai dispositivi di protezione individuale necessari.

Gli stessi docenti, in qualità di preposti, hanno il compito di informare e formare gli allievi che accedono ai laboratori ed alle sperimentazioni, sui rischi derivanti dall'uso delle macchine ed attrezzature.

Il personale tecnico in forza ai laboratori coadiuva i Docenti e cura la pulizie e piccola manutenzione delle apparecchiature, la loro registrazione nell'apposito registro e la tenuta dei relativi libretti d'uso e manutenzione.

Il personale è dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale e addestrato al loro uso.

Sostanze e preparati pericolosi

Qui di seguito vengono riportate le sostanze e/o preparati pericolosi utilizzati in prevalenza, con relativi rischi, misure di prevenzione e raccomandazioni ed eventuali DPI da utilizzare. Per la determinazione dei rischi ed una più corretta azione di prevenzione occorre però fare riferimento alle schede di sicurezza che devono accompagnare obbligatoriamente i prodotti in uso.

- Detergenti
- Disinfettanti
- Prodotti a base di solventi
- Disincrostanti
- Cere
- Toner
- Inchiostri
- Sostanze chimiche da laboratorio

Controlli e registro

Tali prodotti sono riportati in un apposito registro, con: la denominazione del prodotto, le indicazioni di pericolo, il tipo di utilizzazione, la quantità in uso ed in deposito, gli eventuali DPI necessari per l'utilizzo ed i lavoratori autorizzati.

Al registro sono allegate copie delle schede di sicurezza dei prodotti.

Rischi evidenziati dall'analisi

La patologia da detergenti riguarda soprattutto la cute e consiste in dermatiti irritative e allergiche localizzate soprattutto alle mani, ai polsi, agli avambracci; molti detergenti infatti contengono sali di cromo e/o nichel provenienti dal ciclo produttivo.

Altri rischi correlati all'uso delle sostanze pericolose possono essere:

- intossicazioni acute sistemiche per ingestioni accidentali;
- effetti a lungo termine (cancerogeni, mutageni e teratogeni), possibili per formaldeide e ossido di etilene;
- ustioni o severe irritazioni cutaneo-mucose (soluzioni troppo concentrate);
- dermatite irritativi da contatto (soprattutto per alogeni inorganici, aldeidi, fenolo e derivati);
- dermatite allergica da contatto (in teoria può essere provocata da tutti i disinfettanti, mentre i maggiori imputati sono gli ammoni quaternari e le aldeidi);
- in alcuni casi si possono avere delle reazioni allergiche a carico dell'apparato respiratorio con forme asmatiche verso prodotti utilizzati per la pulizia (detergenti, disinfettanti, solventi, in caso di nebulizzazione del prodotto in ambienti di piccole dimensioni e scarsamente aerati);
- lesioni oculari di tipo irritativo in caso di contatto;
- irritazione delle vie aeree e cefalee, per inalazione di prodotti con solventi organici;
- inalazione di polveri e fibre.

Misure di prevenzione

Prodotti pericolosi utilizzati per le pulizie

La prima misura di prevenzione consiste nella sostituzione dei prodotti pericolosi con prodotti che non lo siano.

Fondamentale risulta la scelta di detergenti di semplice composizione senza l'aggiunta di coloranti o profumi, ed il loro corretto utilizzo.

In caso di utilizzo di sostanze pericolose non sostituibili, oltre alle misure di prevenzione e

protezione indicate dalle schede di sicurezza è importante, inoltre, l'abbigliamento del personale addetto alla pulizia che deve essere protetto da eventuali contaminazioni attraverso l'uso di dispositivi di protezione individuale quali guanti: scarpe impermeabili, ecc., ricordando che una volta utilizzati non vanno usati per altre mansioni come ad esempio la distribuzione del cibo.

Nell'utilizzo di detergenti per la pulizia personale sono da evitare quelli a pH non fisiologico ad azione irritante, poiché l'irritazione della cute favorisce l'insorgenza della sensibilizzazione. Allo stesso modo devono essere evitate le pratiche di eccessiva detersione e strofinio delle mani e degli avambracci che ledono l'integrità del film idrolipidico, il quale svolge un'azione protettiva sulla cute (l'integrità del mantello cutaneo è essenziale per minimizzare il passaggio di allergeni agli strati più profondi della cute).

Inoltre:

- Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata;
- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo;
- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande;
- Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti;
- Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua per situazioni gravi (ustioni, ingestione, irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche.

Sostanze chimiche da laboratorio

E' presente un uso didattico e quindi occasionale di sostanze e preparati pericolosi nei laboratori.

Il personale Docente stabilisce in piena autonomia, di volta in volta, il tipo di esercitazioni da effettuare e le sostanze pericolose da utilizzare. È nella professionalità specifica del profilo dei predetti docenti, la conoscenza e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione relative alle sostanze utilizzate, ai dispositivi di protezione individuale necessari, alla conservazione e stoccaggio dei prodotti stessi.

Gli stessi docenti, in qualità di preposti, hanno il compito di informare e formare gli allievi che accedono ai laboratori ed alle sperimentazioni, sui rischi derivanti dall'uso e dalla manipolazione delle sostanze pericolose.

Il personale tecnico in forza ai laboratori coadiuva i Docenti e cura la conservazione delle apparecchiature, la conservazione delle sostanze pericolose, la loro registrazione nell'apposito registro e la tenuta delle relative schede di sicurezza.

I lavoratori interessati l'utilizzo delle sostanze pericolose sono comunque dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale.

I lavoratori sono adeguatamente formati ed informati relativamente alla tipologia dei prodotti, alle relative misure di prevenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

- protezioni oculari
- guanti in lattice
- camice
- mascherina

Sorveglianza sanitaria

L'utilizzo occasionale e la quantità utilizzata, unitamente alla tipologia a bassa tossicità dei prodotti in uso, fanno ragionevolmente ritenere che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e

irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di prevenzione adottate, unitamente ad una specifica formazione ed informazione, siano sufficienti ad evitare situazioni di rischio senza dover ricorrere alla sorveglianza sanitaria.

Rumore

Ai sensi dell'art. 190 del D. lgs. 81/08, è stato valutato, in modalità non strumentale, il livello di esposizione al rumore a cui sono soggetti tutti i lavoratori durante le attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

- livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D. lgs. 81/08;
- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente;
- Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
- Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica,
- La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Situazioni di pericolo

Durante l'utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni che avvengono nelle vicinanze di attrezzature rumorose.

In ambienti affollati dove sono presenti situazioni di forte riverbero.

Livelli di esposizione

Sulla base delle "linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro emanate dall'ISPESL (segnatamente il punto "3.1. valutazione senza misurazioni") ed all'esito dell'esame della tipologia delle lavorazioni eseguite negli ambienti di lavoro, e cioè insegnamento e connesse attività d'ufficio; essendo manifestamente assenti significative fonti di rumore (tali da esporre i lavoratori a livelli di rumore pari ad un $LEX = 80$ dB (A) o $p_{peak} = 112$ dB (A), si può ragionevolmente ritenere che i valori d'esposizione al rumore si mantengano al di sotto dei valori di riferimento di cui all'art. 189 del D.lgs. 81/08.

La valutazione sarà ripetuta con cadenza annuale e, in ogni caso, in occasione delle modifiche intervenute negli ambienti di lavoro, nelle attrezzature utilizzate e nelle lavorazioni eseguite.

Misure di prevenzione

Saranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto dall'art. 192 del O. lgs. 81/2008, ed in particolare:

- Nell'acquisto di nuove attrezzature e macchinari occorrerà prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso degli stessi, al fine di migliorare il comfort lavorativo degli addetti;
- Adozione di diverse modalità lavorative che implicino una minore esposizione al rumore;
- Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Negli ambienti ad alto affollamento e forte riverbero:

- Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- interventi di insonorizzazione e di abbattimento dei riverberi.

In attesa degli interventi manutentivi, occorre attuare misure organizzative che prevedano situazioni di minore affollamento ricorrendo, laddove possibile, a turnazioni.

Vibrazioni

Situazioni di pericolo

Dal punto di vista igienistico, l'esposizione umana a vibrazioni si differenzia in:

- Esposizione del Sistema Mano-Braccio. Si riscontra in lavorazioni in cui s'impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti. Questo tipo di vibrazioni possono indurre a disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario "Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio". L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano;
- Esposizione del corpo intero. Si riscontra in lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione usati in industria ed in agricoltura, mezzi di trasporto e in generale macchinari industriali vibranti che trasmettano vibrazioni al corpo intero. Tale esposizione può comportare rischi di lombalgie e traumi del rachide per i lavoratori esposti.

Livelli di esposizione

La valutazione del rischio derivante da vibrazioni è consistito nella determinazione non strumentale del livello di esposizione a cui sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o corpo intero. L'uso limitato nel tempo e nella quantità delle attrezzature con effetti vibranti mantiene i valori d'esposizione al di sotto dei valori di riferimento di cui all'art. 201 del D. lgs. 81/08.

Misure di prevenzione

Nello specifico, nessuna misura obbligatoria. È attuata, comunque, l'informazione e la formazione specifica dei lavoratori interessati.

Movimentazione manuale dei carichi

Situazioni di pericolo

Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma. Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

La movimentazione dei carichi costituisce un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- Caratteristiche dei carichi;
- Sforzo fisico richiesto;
- Caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
- Esigenze connesse all'attività;
- Fattori individuali di rischio.

Misure di prevenzione

In generale la movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento.

Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti.

Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza.

Durante la movimentazione:

- non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa;
- il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi);
- se è inevitabile sollevare il peso da terra compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio;
- la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto), se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe;
- fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm da terra);
- per il trasporto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo è di 100 kg ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg ca;
- soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, utilizzando carrelli specificamente progettati;
- per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

Dispositivi di protezione individuale

- Scarpe antinfortunistiche;
- guanti rischi meccanici.

Videoterminali

Situazioni di pericolo

L'utilizzo dei videoterminali può comportare una situazione di rischio in particolare per l'apparato oculo-visivo.

Altri rischi sono relativi alla postura, elettrocuzione e radiazioni non ionizzanti.

Misure di prevenzione

Generale

- Effettuare una corretta informazione, formazione e, per i lavoratori che utilizzano in modo

abituale una attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, la sorveglianza sanitaria;

- L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D. lgs. 81/08).

Radiazioni non ionizzanti

- La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali;
- Prevedere una interruzione di lavoro di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al videoterminale.

Affaticamento visivo

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità. La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

Postura

- Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura;
- Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio;
- Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio;
- Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi;
- E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda;
- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino;
- Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile secondo le esigenze proprie di ogni operatore.

Sorveglianza sanitaria

L'attività al videoterminale negli uffici amministrativi è di tipo saltuario, in quanto viene svolta unitamente ad altre attività lavorative non comportanti l'utilizzo di schermi video e dall'esame effettuato non risulta, al momento, una esposizione settimanale almeno pari a 20 ore. I lavoratori interessati ed il relativo preposto sono chiamati, attraverso apposita circolare, a monitorare l'attività lavorativa al fine di non superare detto limite.

Nelle aule d'informatica e multimediale l'attività al videoterminale viene svolta solo nelle ore di didattica, pertanto gli allievi hanno un periodo di esposizione estremamente ridotto mentre quello del personale docente non raggiunge in alcun caso il limite di esposizione settimanale di 20 ore.

Al momento, pertanto, non emerge la necessità di ricorrere alla sorveglianza sanitaria, fermo restando che le attività in cui è previsto l'utilizzo di videoterminali sono soggette a monitoraggio periodico per verificare l'eventuale insorgenza nel tempo di situazioni di rischio.

Affaticamento visivo

Situazioni di pericolo

Lavori che prevedono l'utilizzo di video, monitor, palmari, ecc. o che comportano lavori di precisione, lavori effettuati con scarsa illuminazione o con posizione errata dell'operatore rispetto alle fonti luminose.

I sintomi più frequenti sono: bruciore, lacrimazione, secchezza congiuntivale, ammiccamento frequente, fotofobia, visione annebbiata, difficoltà di messa a fuoco.

Le cause possono dipendere da:

- uso dei videotermini ininterrotto per molte ore;
- scorretta illuminazione artificiale;
- illuminazione naturale scarsa, assente o non ben regolata;
- arredo inadeguato dal punto di vista cromatico;
- difetti visivi individuali privi di adeguata correzione;
- posizione errata dei VDT rispetto alle fonti di luce.

Misure di prevenzione

Garantire una corretta illuminazione nei luoghi di lavoro per:

Qualità

- La luce migliore è quella naturale diretta, che deve poter essere regolata, per attenuare la luce diurna;
- Si devono evitare effetti di abbagliamento;
- La luce deve avere una temperatura di colore intorno ai 4000° K (gradi Kelvin);
- Va garantita una corretta distribuzione delle fonti di luce;

Quantità

- Tra la profondità dell'ambiente e la misura che va dall'architrave della finestra al pavimento deve essere rispettato un rapporto almeno di 2:1;
- La superficie illuminante deve essere almeno 1/8 della superficie del pavimento (con finestre apribili)
- Le finestre devono essere facili da pulire;
- Le finestre devono essere distribuite in maniera tale da garantire un'illuminazione adeguata in tutto l'ambiente;
- L'intensità della luce deve raggiungere i valori previsti dalla vigente normativa in materia.

Postura

Situazioni di pericolo

Il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una classificazione basata sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

- posture fisse prolungate (sedute o erette);
- movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo;
- sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi.

Nei lavori d'ufficio, il lavoro sedentario può essere all'origine di vari disturbi, soprattutto se il posto di lavoro è concepito secondo criteri non ergonomici o se le attrezzature di lavoro non sono disposte in maniera funzionale. In questi casi siamo costretti ad assumere una postura innaturale e scomoda con dolorose contrazioni muscolari, affaticamento precoce, calo del rendimento e difficoltà di concentrazione, per non parlare del maggior rischio di commettere errori.

Misure di prevenzione

Modifiche strutturali del posto di lavoro: Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà essere progettato "ergonomicamente" tenuto conto cioè delle

dimensioni e delle esigenze e capacità funzionali dell'operatore.

Modifiche dell'organizzazione del lavoro: Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone alle operazioni più faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente. Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute: Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di questi, tanto sul lavoro che nella vita extra lavorativa, di posture, atteggiamenti e modalità di comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Situazioni di pericolo:

Presenza di oggetti sporgenti (spigoli, elementi di opere provvisorie, attrezzature, scaffalature, arredamenti, ecc.).

Misure di prevenzione

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al minimo anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Fare attenzione durante gli spostamenti nelle aree di lavoro e riferire al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o al Datore di Lavoro eventuali oggetti o materiali o mezzi non idoneamente segnalati. Operare sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attività lavorative.

Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati.

Punture, tagli ed abrasioni

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale scabro in superficie e quando si utilizzano attrezzi taglienti che per le loro caratteristiche possono provocare lesioni.

Misure di prevenzione

Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano.

Utilizzare sempre Guanti protettivi in caso di utilizzo di attrezzature taglienti.

Caduta dall'alto

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora in quota (anche a modesta altezza durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticali (scale, scale a pioli, passerelle, ecc.).

Misure di prevenzione

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impediti con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di ripiani, balconi, luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Per i

lavori in oggetto, la situazione più a rischio è relativa all'utilizzo di scale portatili, per le quali occorre attenersi alle procedure di utilizzo in sicurezza.

Scivolamento e cadute a livello

Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici. Presenza di pavimenti scivolosi o irregolari. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi, anche per la irregolarità dei percorsi.

Misure di prevenzione

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. Utilizzare detergenti/sostanze che non lasciano patine scivolose/schiumose sui pavimenti. Dotare i gradini delle scale di idonee strisce antiscivolo.

I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina.

Si dovrà altresì provvedere per il sicuro accesso ai posti di lavoro situati in piano, in elevazione o in profondità.

Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate ed adeguatamente segnalate secondo le necessità diurne e notturne.

Elettrocuzione

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza riguardanti gli impianti elettrici oppure l'uso scorretto delle apparecchiature a questi collegate possono essere fonte di pericolo da elettricità per operatori e utenti.

I rischi elettrici in ambito scolastico sono conseguenti al passaggio attraverso la cute di correnti elettriche provenienti da apparecchiature elettrificate o da contatti con macchine, attrezzature e conduttori sotto tensione.

Misure di prevenzione

L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte, vale a dire secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), per non pregiudicare le sue caratteristiche di sicurezza anche le apparecchiature devono essere "a norma" (marchio IMQ o equivalente).

Un livello di sicurezza assoluto non è raggiungibile, è possibile invece raggiungere un livello di sicurezza accettabile mediante:

- un'accurata realizzazione dell'impianto;
- l'impiego di apparecchiature elettriche di qualità garantita;
- la manutenzione e le verifiche periodiche eseguite da personale specializzato;
- corretti comportamenti nell'uso di apparecchiature elettriche.

Inalazione polveri

Situazioni di pericolo: inalazione di polveri durante lavori di pulizia in genere, che avvengono con l'utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi. Durante l'attività didattica e nelle operazioni di sostituzione dei toner.

Misure di prevenzione

Nelle lavorazioni che prevedono l'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di polveri

o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività.

Dispositivi di protezione individuale

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

Allergeni

Situazioni di pericolo: Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto).

I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

Misure di prevenzione

In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

Investimento

Situazioni di pericolo: Presenza di veicoli circolanti nella zona di lavoro o di transito.

Misure di prevenzione

All'interno dell'area aziendale la circolazione dei veicoli dovrà essere distinta da quella pedonale e regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità dovrà essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso dei lavoratori ed utenti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli degli autoveicoli e altri mezzi.

Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Dovrà essere vietato condurre veicoli in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità ed occorrerà utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia può essere effettuata.

Agenti Biologici

Situazioni di pericolo: Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Nello specifico il rischio può riguardare tutte le attività che prevedano una attività in locali affollati e quelle relative alla pulizia dei servizi igienici.

Misure di prevenzione

Durante l'attività:

- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, abiti da lavoro ecc.).

Dopo l'attività:

dopo l'attività tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti utilizzati, se necessario in soluzione disinfettante.

Pronto soccorso e misure di emergenza:

in caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

Dispositivi di protezione individuale:

I lavoratori interessati alle operazioni di pulizia dei servizi igienici e gli addetti al primo soccorso, nelle diverse fasi, dovranno utilizzare:

- Guanti in lattice;
- Mascherina;
- occhiali.

Sorveglianza sanitaria

Il rischio da esposizione ad agenti biologici in relazione alle attività esercitate è talmente basso da escludere il ricorso alla sorveglianza sanitaria. Le misure di prevenzione e protezione adottate, i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e la relativa formazione ed informazione risultano sufficienti a garantire una efficace tutela dei lavoratori.

Radiazioni non ionizzanti

Situazioni di pericolo

Riguardano tutti i lavoratori che utilizzano o che si trovano in ambienti in cui vengono usate delle attrezzature elettriche, soprattutto quando per l'uso concomitante delle diverse apparecchiature, può determinarsi un effetto di accumulo.

Ulteriori situazioni di pericolo possono riscontrarsi in luoghi di lavoro posti nelle vicinanze di elettrodotti, di trasmettitori/ripetitori radio/TV. di antenne telefoniche.

Misure di prevenzione

Consistono nell'adozione di adeguati sistemi di protezione ambientale (schermature delle sorgenti) ed organizzative che prevedano lo spegnimento delle attrezzature elettriche nei momenti in cui non vengono utilizzate.

Sono raccomandate iniziative miranti ad una informazione corretta e completa dei lavoratori circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzazione su un potenziale fattore di rischio per la salute.

Radiazioni ionizzanti - Radon

Situazioni di pericolo

Il radon è un gas che deriva dal decadimento radioattivo dell'uranio. Il radon proviene principalmente dal terreno da dove, mescolato all'aria, si propaga fino a risalire in superficie. Nell'atmosfera si diluisce rapidamente e la sua concentrazione in aria è pertanto molto bassa. Ma quando penetra negli spazi chiusi tende ad accumularsi, raggiungendo concentrazioni dannose per la salute. Il radon anzitutto penetra all'interno degli edifici risalendo dal suolo, secondo un meccanismo determinato dalla differenza di pressione tra l'edificio e l'ambiente circostante (il cosiddetto "effetto camino"). La concentrazione di radon subisce considerevoli variazioni sia nell'arco della giornata che in funzione dell'avvicinarsi delle stagioni. Essa tende inoltre a diminuire rapidamente con l'aumentare della distanza dell'appartamento dal suolo. Il problema investe dunque in modo particolare cantine e locali sotterranei o seminterrati.

Misure di prevenzione

Dal radon è possibile difendersi in molti modi. Come sempre, il sistema migliore è la

prevenzione, attuata mediante una progettazione edilizia antiradon nelle zone a rischio e mediante la scelta di materiali da costruzione a basso contenuto di radioattività.

Negli edifici già esistenti, con ambienti di lavoro posti in locali interrati e seminterrati è importante realizzare un'azione di monitoraggio degli ambienti e, laddove vengano riscontrate concentrazioni elevate di radon, rivolgersi a centri specializzati al fine di adottare opportune misure di mitigazione.

Nell'immediato, in attesa degli interventi strutturali occorre prevedere un continuo ricambio d'aria nei locali a rischio.

Stress psicofisico

Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa.

La sicurezza sul lavoro deve tener conto anche dei problemi psichici ricollegabili all'attività lavorativa del dipendente; la sindrome da stress è caratterizzata da esaurimento emozionale, depersonalizzazione e riduzione delle capacità personali, le cui cause vanno individuate principalmente nell'organizzazione disfunzionale delle condizioni di lavoro, sovraccarichi, svolgimento di mansioni frustranti.

Situazioni di pericolo

Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi e di capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le tecnologie e con le loro continue evoluzioni.

I sintomi più frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I fattori che causano stress possono essere:

- lavoro ripetitivo ed arido;
- carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto rapporto conflittuale uomo - macchina;
- conflitti nei rapporti con colleghi e superiori;
- fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico, etc.);
- lavoro notturno e turnazione.

Misure di prevenzione

Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro:

- Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
- Sviluppare uno stile di leadership;
- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.

Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini.

Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti.

Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione.

Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori.

Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.

Lavoratrici madri

La tutela della salute lavoratrici madri passa attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, ed a quelle per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni.

Situazioni di pericolo

Esposizione a fattori di rischio quali:

- Virus della rosolia;
- Movimentazione manuale di carichi;
- Frequenza di spostamenti su scale e dislivelli;
- Attività richiedenti la stazione eretta;
- Attività ad alto affaticamento fisico e mentale;
- Accudienza alunni con disturbi del comportamento;
- Manipolazione sostanze pericolose.

Misure di prevenzione

Divieto di utilizzo per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, in lavorazioni che possono comportare l'esposizione alle situazioni di rischio indicate anche adibendo la lavoratrice, in via provvisoria, ad altra mansione. Modifica dei ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione particolarmente affaticante.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi.

Lavorazioni in appalto e prestazione d'opera

In genere gli appalti e le prestazioni d'opera, che riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, la realizzazione e manutenzione degli impianti tecnologici, la fornitura di eventuali servizi aggiuntivi (mensa, assistenza portatori di handicap, pulizie ecc.) non sono di diretta competenza del Dirigente scolastico ma dell'amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile.

E' tuttavia realizzata, ai sensi dell'Art. 26 D. lgs. 81/2008, una procedura tendente ad evitare rischi connessi all'interferenza delle diverse lavorazioni ed ad assicurare al personale esterno le dovute informazioni sui rischi presenti nell'unità produttiva.

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE

In ottemperanza a quanto individuato degli art. 28 e 29 del D. lgs. 8:1/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all'Art. :17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell'immediato o sono di competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza. Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione, gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all'entità del rischio:

- **Programma degli interventi a breve termine per rischio alto**, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.
- **Programma degli interventi a medio termine per rischio medio**, ove le azioni correttive

necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da tre a sei mesi.

- **Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso**, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio elevato che, in quanto tali devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l'esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine, da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all'intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell'unità produttiva.

Nel programma che segue sono riportati:

- gli interventi di competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile;
- quelli di competenza del datore di lavoro;
- le misure sostitutive a carico del datore di lavoro, dei Preposti e dei lavoratori interessati, misure che devono essere messe in atto immediatamente anche quando l'intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A BREVE TERMINE

Risultanze della valutazione rischi, Misure di prevenzione, Misure sostitutive, Luogo.

RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione

All'interno dei locali sono esposte le planimetrie indicanti le vie di fuga da utilizzare nei casi previsti dal piano di emergenza: aggiornare le planimetrie in caso di variazioni.

AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne

L'edificio è corredato delle planimetrie con destinazione d'uso dei locali: aggiornare le planimetrie in caso di variazioni.

Edificio

L'edificio non è provvisto della valutazione di vulnerabilità sismica: Fornire la valutazione di vulnerabilità sismica.

Edificio

Il cancello elettrico e telecomandato - il carrabile non è a norma:

Installare dei dissuasori e controllare gli impianti, manca il collaudo Area ingresso palestra ed alunni.

Il passaggio pedonale non è indipendente da quello dei veicoli ed adeguatamente segnalato:

Rendere indipendenti i percorsi (pedonali e carrabili) e segnalarli adeguatamente. Vietare il transito dei veicoli o pedonale.

Gli alberi presenti nel cortile-parcheggio del Liceo presentano rami in procinto di staccarsi:

Eseguire la potatura periodica degli alberi. Impedire il parcheggio delle auto in prossimità gli alberi e segnalare adeguatamente il pericolo.

AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni

Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento:

Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8%. Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero.

AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi

I gradini delle scale non sono antisdrucchiolevoli. Rendere i gradini delle scale antisdrucchiolevoli o dotare i gradini delle scale di sistemi antisdrucchiolevoli provvisori.

AMBIENTI DI LAVORO

Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro

Le pareti e/o i soffitti presentano tracce di umidità: Risanare le pareti e/o soffitti che presentano tracce di umidità.

L'intonaco/rivestimento murario delle pareti presenta fori, fessure o è distaccato o cadente: Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente.

Finestre e/o lucernari

Le finestre/lucernari/vasistas in chiusura non proteggono da fastidiose correnti d'aria: Dotare le finestre/lucernari di guarnizioni a protezione delle correnti d'aria.

I vetri delle finestre/lucernari /vasistas non risultano stabili: Ripristinare la stabilità dei vetri delle finestre/lucernari/vasistas e **Segnalare l'eventuale pericolo.**

Le finestre/lucernari/vasistas hanno i vetri rotti sporchi e/o mancanti: Sostituire e pulire i vetri rotti o ripristinare i mancanti delle finestre/lucernari /vasistas. **Segnalare l'eventuale pericolo**

Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza: Sostituire i vetri delle finestre con vetri di sicurezza. **Segnalare adeguatamente l'eventuale pericolo.**

Le finestre/lucernari/vasistas non si aprono/chiodono o si aprono/chiodono con difficoltà: Rendere le finestre/lucernari /vasistas agevolmente apribili/chiodibili.

Le finestre non sono integre nel telaio e/o nelle ante: Riparare i telai e/o le ante delle finestre rotte. **Segnalare l'eventuale pericolo**

Le maniglie delle finestre sono mancanti o non funzionanti: Ripristinare la funzionalità delle maniglie rotte o mancanti.

Le finestre con apertura a vasistas non sono apribili in sicurezza per la mancanza di fermi adeguati ad evitare il ribaltamento dell'anta: Dotare le finestre con apertura a vasistas di fermi adeguati, in modo che possano essere utilizzate in sicurezza. **Bloccare in posizione di sicurezza le finestre.**

Le finestre/vetrare non sono protette contro lo sfondamento fino all'altezza di 1 metro da terra: Rendere le finestre antisfondamento almeno fino a 1 m d'altezza. **Proteggere le finestre o segnalare il pericolo.**

AMBIENTI DI LAVORO

Arredi

- *Le vetrine degli arredi non sono realizzate con materiale di sicurezza:* Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi. **Segnalare adeguatamente l'eventuale pericolo.**

IMPIANTI

Ascensori e montacarichi

- *Non esiste, agli atti, la licenza di esercizio, o eventuale rinnovo, dell'impianto di sollevamento:* Fornire la prescritta certificazione Ascensore.

- *L'ascensore non è dotato di sistema citofonico a due vie autoalimentato:* Installare un sistema citofonico a due vie autoalimentato

Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche

- *Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto elettrico:* Fornire la relativa certificazione di conformità dell'impianto elettrico.

- *Vengono utilizzati cavi volanti*: Proteggere i cavi volanti con apposite canaline
- *I corpi illuminanti non sono protetti da plafoniere e/o lampadari*: Dotare i corpi illuminanti di idonee plafoniere di protezione
- *Le plafoniere dei corpi illuminanti sono prive di coperchio*: Ripristinare la copertura delle plafoniere dei corpi illuminanti.
- *I corpi illuminanti della palestra sono provvisti di griglie di protezione*: Vietare attività con palloni.
- *Sono presenti corpi illuminanti guasti*: Sostituire i corpi illuminanti guasti.
- *Non esiste programma di manutenzione dei corpi illuminanti*: Predisporre un programma di manutenzione e di rapida sostituzione dei corpi illuminanti.
- *Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto di messa a terra*: Fornire la denuncia dello impianto di messa a terra.
- *Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra*: Fornire la documentazione e relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra.
- *Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche*: Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
- *Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche*: Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche.

Impianto Termico

- *Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto termico*: Fornire la certificazione di conformità dell'impianto termico
- *Non esiste agli atti, la copia del contratto di manutenzione dell'impianto termico*: Fornire la copia del contratto di manutenzione dell'impianto termico
- *Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti*: Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti e Proteggere adeguatamente i detentori privi di manopole.

RISCHI SPECIFICI:

Macchine ed attrezzature

- *Le macchine non sono dotate di marcatura CE*: Richiedere la verifica di conformità CE, delle macchine e disporre che in futuro, vengano acquistate solo macchine dotate di marcatura CE.
- *Le attrezzature manuali a motore non hanno fa marcatura CE e non sono rispondenti alla normativa*: Disporre per il futuro l'acquisto di attrezzature manuali a motore marcate CE. Mettere fuori uso le attrezzature.

Movimentazione manuale dei carichi

Il pericolo connesso alla movimentazione manuale dei carichi richiede una specifica informazione per i lavoratori interessati. Fornire una specifica informazione ai lavoratori interessati alla movimentazione manuale carichi, con apposita circolare corredata della relativa scheda di rischio.

La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale. Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale.

Rumore/Vibrazioni

I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi: Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati. Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori.

Sostanze e preparati pericolosi

- *Gli armadi in cui sono custoditi i prodotti pericolosi non sono del tipo con fondo antisvasamento*: Custodire i prodotti pericolosi in idonei armadi con fondo antisvasamento.
- *I prodotti pericolosi con caratteristiche di volatilità non sono custoditi in idonei armadietti a tenuta con scarico dei vapori all'esterno*: Custodire i prodotti pericolosi volatili in idonei

armadietti a tenuta e scarico dei vapori all'esterno.

- *Non sono disponibili, per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza:* Mettere a disposizione dei lavoratori per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza. Vietare, nel frattempo, le lavorazioni interessate o l'uso dei prodotti.
- *Il sistema di lavaggio di emergenza non è adeguato:* Adeguare il sistema di lavaggio di emergenza.

EMERGENZE: Incendio ed esplosione

- *Le coperture delle sedi delle manichette non sono in materiale di sicurezza:* Installare le coperture di sicurezza alle sedi delle manichette.
- *Le cassette delle sedi delle manichette, sono sporgenti e presentano parti spigolose:* Incassare al muro le coperture delle sedi delle manichette. Proteggere adeguatamente le parti spigolose delle cassette delle sedi delle manichette.
- *Le coperture delle sedi delle manichette sono mancanti o rotte:* Riparare o ricollocare le coperture delle sedi delle manichette.
- *Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm:* Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 1.50 cm da terra.
- *L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco:* Fornire il Certificato di Prevenzione incendi Edificio.
- *Nei locali adibiti ad archivio o deposito non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kglmq) di materiali infiammabili:* Disporre che i materiali in deposito non superino il carico di incendio di 30 Kg/mq. Distribuire il materiale in più ambienti.
- *Nei locali adibiti ad archivio o deposito in cui non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) non esiste sistema di rilevazione dei fumi e di spegnimento automatico:* Installare un sistema di rilevazione fumi e spegnimento automatico. Ripartire i materiali in deposito in più ambienti.

EMERGENZE: Evacuazione di emergenza

- *I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza:* Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi
- *L'edificio non è dotato di idoneo sistema sonoro autonomo di segnalazione delle situazioni di emergenza:* Installare idoneo ed autonomo sistema sonoro di segnalazione di situazioni di emergenza utilizzabile da ogni piano o ala dell'edificio. Collocare sistema manuale sonoro (fischietti) ai piani.
- *Le porte di emergenza sono difettose in fase di apertura/chiusura:* Ripristinare la funzionalità delle porte di emergenza difettose in fase di apertura/chiusura: Assicurare le porte in posizione di apertura come previsto dal Piano di emergenza.
- *Le porte di emergenza non sono dotate di maniglioni antipanico:* Dotare le porte di emergenza di maniglione antipanico: Mantenere le porte in posizione aperta.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A MEDIO TERMINE

AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni

- *Le porte non sono di altezza sufficiente (2 m):* Rendere adeguata l'altezza delle porte. Rendere evidente il pericolo con bande giallo/nere.
- *Le ante delle porte non sono integre:* Riparare le ante delle porte.

AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari

- *Le finestre/lucernari non hanno sistemi di protezione contro l'eccessivo soleggiamento:* Dotare le finestre/lucernari di idonee schermature antisoleggiamento. Sistemare le postazioni di lavoro in maniera tale che i lavoratori non siano esposti ad eccessivo soleggiamento.

IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche

• *L'edificio non è dotato di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza:* Dotare l'edificio di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A LUNGO TERMINE**AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro**

- *Le pareti e/o i soffitti non sono in tinta chiara e non riflettenti:* Rendere le pareti e/o i soffitti chiari e non riflettenti.
- *Le pareti e/o i soffitti non sono puliti:* Mantenere pulite le pareti e/o i soffitti.
- *Il battiscopa è distaccato e/o mancante:* Ripristinare il battiscopa distaccato o mancante.

AMBIENTI DI LAVORO: Arredi

• *L'arredamento delle aule non ha forme e dimensioni adeguate alle varie classi di età degli alunni ed al tipo di scuola:* Adeguare gli arredi per la didattica alle norme UNI e DM 18/12/75.

AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche

• *L'edificio non rispetta la normativa relativa alle barriere architettoniche:* Adeguare l'edificio alla normativa sulle barriere architettoniche.

IMPIANTI: Impianto Termico

- *I corpi radianti sono sporgenti e con spigoli vivi:* Sostituire o incassare al muro e proteggere adeguatamente i corpi radianti. Segnalare il pericolo.
- *I corpi radianti non sono dotati di termostato:* Dotare i corpi radianti di termostato.

AMBIENTI DI LAVORO - Microclima ed aerazione: Non sono stati rilevati rischi.

AMBIENTI DI LAVORO - Illuminazione: Non sono stati rilevati rischi.

IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas: Non sono stati rilevati rischi.

RISCHI SPECIFICI - Agenti biologici: Non sono stati rilevati rischi.

RISCHI SPECIFICI - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: sono stati rilevati rischi.

EMERGENZE - Primo soccorso: Non sono stati rilevati rischi.

RISCHI ORGANIZZATIVI - Organizzazione e pratiche di lavoro: Non sono stati rilevati rischi

RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE - Stress da lavoro correlato: Non sono stati rilevati rischi

SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D. lgs. 81/2008 va attuata allorché l'attività lavorativa può comportare rischi per la salute dei lavoratori.

Dall'analisi effettuata e dalla relativa valutazione dei rischi sono emerse situazioni di rischio che, ai sensi della vigente normativa, a volte richiedono attivazione della sorveglianza sanitaria e la nomina del Medico competente.

Le possibili situazioni di rischio considerate e da monitorare nel tempo, riguardano:

Utilizzo di attrezzature dotate di schermo video

L'attività al videoterminale negli uffici amministrativi viene svolta unitamente ad altre attività lavorative non comportanti l'utilizzo di schermi video.

Dall'esame effettuato risultano alcuni casi di utilizzo dei videotermini con una esposizione settimanale almeno di 20 ore, i lavoratori interessati ed il relativo preposto sono chiamati, attraverso apposita circolare, a monitorare l'attività lavorativa al fine di non superare detto limite. Nelle aule d'informatica e multimediale l'attività al videoterminale viene svolta solo nelle ore di didattica, pertanto gli allievi hanno un periodo di esposizione estremamente ridotto mentre quello del personale docente non raggiunge in alcun caso il limite di esposizione settimanale di 20 ore.

Utilizzo di sostanze pericolose

Per le sostanze pericolose, l'utilizzo occasionale e la quantità utilizzata fanno ragionevolmente ritenere che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e

che le misure di prevenzione adottate, unitamente ad una specifica formazione ed informazione, siano sufficienti ad evitare situazioni di rischio senza dover ricorrere alla sorveglianza sanitaria.

Movimentazione manuale carichi

La movimentazione manuale dei carichi, conseguente a qualche spostamento di arredi e di attrezzature, costituisce un'attività del tutto occasionale che non determina, se eseguita correttamente alcun rischio per la salute dei lavoratori interessati.

Esposizione ad Agenti biologici

Si tratta di una possibile esposizione dovuta esclusivamente ad attività lavorative in luoghi affollati.

L'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e delle altre misure di prevenzione indicate nella specifica sezione sembrano sufficienti ad evitare situazioni di danno.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall'art. 75 del D. lgs. 81./08, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi, *provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.*

I DPI previsti conformi alla normativa:

- sono adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- sono adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- possono essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell'art. 77, comma 2 del D. lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a. entità del rischio;
- b. frequenza dell'esposizione al rischio;
- c. caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.

PRESTAZIONI DEL DPI

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI questi sono tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Queste le mansioni e le situazioni che richiedono la fornitura e l'utilizzo dei D.P.I.:

- a. Mansione Attività interessata;
- b. *Dispositivi protezione individuale.*

Addetto ai servizi amministrativi

Uso videotermini: *Lenti oftalmiche.*

Sostituzione materiali consumo (toner, cartucce inchiostro, etc..)

guanti monouso - mascherina antipolvere - guanti rischi meccanici.

Piccola manutenzione

occhiali protettivi - guanti monouso - guanti rischi meccanici - scarpe sicurezza - mascherina antipolvere.

Movimentazione materiali

tuta da lavoro - guanti rischi meccanici - scarpe sicurezza.

Pulizie

guanti in gomma - guanti monouso - grembiule - scarpe antiscivolo - mascherina antipolvere.

Collaboratore scolastico

Assistenza disabili: guanti monouso - grembiule.

Assistenti tecnici di laboratorio - Allievi

Attività di laboratorio: guanti monouso - guanti in crosta - mascherina per polveri - occhiali.

Addetti alle emergenze

Primo soccorso: guanti monouso - occhiali protettivi - mascherina.

Sarà cura del Datore di lavoro:

- Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Relativamente alle attività di formazione ed informazione, di cui agli Art. 36 e 37 del D. lgs. 81/2008, si riporta una scheda informativa del programma delle attività formative ed informative, già svolte o programmate, in relazione alle mansioni presenti nell'ambito dell'attività.

1. Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In apposito corso formativo e certificata dal relativo attestato.

2. Formazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

In apposito corso formativo e certificata dal relativo attestato.

3. Formazione degli addetti alle attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze

In apposito corso formativo e certificata dal relativo attestato.

4. Formazione degli addetti alle attività di pronto soccorso

In apposito corso formativo e certificata dal relativo attestato.

5. Informazione per i lavoratori (art.36 D. lgs. 81/2008)

In una apposita lezione frontale, a cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a:

- a. rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità produttiva in generale;

- b. misure e attività di protezione e prevenzione adottate;
- c. rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d. pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa e dalle norme di buona tecnica;
- e. procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei Lavoratori.

L'azione informativa viene supportata con la messa a disposizione di un apposito elaborato contenenti disposizioni ed informazioni per i lavoratori e gli allievi e schede specifiche relative ai rischi possibili.

Formazione dei lavoratori (art. 37 comma 1 D. lgs. 81/2008)

Attraverso apposita lezione frontale, a cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

L'azione formativa verrà supportata con la somministrazione di un apposito elaborato contenente disposizioni ed informazioni per i lavoratori e gli allievi e schede specifiche relative ai rischi possibili.

La formazione e l'informazione di cui al punto precedente andranno ripetute in occasione:

1. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
2. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi.

Formazione ed addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale

In apposita lezione frontale, a cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a:

- scelta dei DPI effettuata a seguito delle valutazioni di rischi connessa all'attività lavorativa svolta nell'azienda;
- addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Informazione, formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro

In apposita lezione frontale, a cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a:

- attrezzature di lavoro a disposizione e sulle istruzioni d'uso necessarie in rapporto alla sicurezza.

Informazione e formazione per la movimentazione manuale dei carichi

In apposita lezione frontale, a cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a:

- il peso di un carico;
- il centro di gravità o il lato più pesante in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
- la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.

L'azione informativa viene supportata con la messa a disposizione di schede specifiche relative al rischio, i suoi effetti sulla salute e le relative misure preventive e protettive.

Informazione e formazione per l'uso di attrezzature munite di videoterminali

In apposita lezione frontale, a cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a:

- le misure applicabili al posto di lavoro;
- le modalità di svolgimento dell'attività;
- la protezione degli occhi e della vista.

L'azione informativa viene supportata con la messa a disposizione di schede specifiche relative al rischio, i suoi effetti sulla salute e le relative misure preventive e protettive.

Informazione e formazione per l'utilizzo di sostanze pericolose

In apposita lezione frontale, a cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a:

- riconoscimento ed etichettatura delle sostanze pericolose;
- le misure di prevenzione nella manipolazione, uso e stoccaggio;
- le misure di protezione ed i dispositivi di protezione individuale.

L'azione informativa viene supportata con la messa a disposizione di schede specifiche relative al rischio, i suoi effetti sulla salute e le relative misure preventive e protettive.

Formazione antincendio (art. 3 D.M. n. 64 del 10/03/98)

Secondo i contenuti di cui all'allegato VII del decreto n. 64 del 10/3/98, in una apposita lezione frontale relativa al Piano di emergenza e propedeutica alla prova di evacuazione, a cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

In relazione ai disposti normativi concernenti le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro ed a seguito del processo di valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata installata idonea segnaletica di sicurezza allo scopo di:

- a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Nell'unità produttiva, conformemente alle prescrizioni riportate negli allegati XXIV, XXV e XXXII al D. lgs. 81/08 sono state adottate le seguenti tipologie di cartellonistica:

Cartelli di divieto - Forma rotonda

Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi.

Esempi: Vietato fumare - Vietato ai pedoni.

Cartelli di avvertimento - Forma Triangolare

Pittogramma nero su fondo giallo.

Esempi: Pericolo di inciampo - Pericolo apparecchiature sotto tensione.

Cartelli di prescrizione - Forma rotonda

Pittogramma bianco su fondo azzurro.

Esempi: Passaggio obbligatorio per i pedoni, Guanti di protezione obbligatoria.

Cartelli di salvataggio - Forma quadrata o rettangolare

Pittogramma bianco su fondo verde.

Esempi: Pronto soccorso, Percorso, Uscita di emergenza.

Cartelli per le attrezzature antincendio - Forma quadrata o rettangolare

Pittogramma bianco su fondo rosso.

Esempi: Estintore, Manichetta antincendio.

Ostacoli

Per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per segnalare i rischi di urto contro ostacoli vanno utilizzate fasce di colorazione **gialle nere** ovvero **rosse bianche** con inclinazione di circa 45 gradi.

Vie di circolazione

Le vie di circolazione dei veicoli vanno segnalate con strisce continue di colore bianco o giallo. Le dimensioni dei cartelli adottati sono desunte dalla formula $A \cdot L/2000$ (applicabile fino ad una distanza di 50 metri) dove A è la superficie del cartello in m^2 ed L è la distanza in metri alla

quale il cartello deve essere ancora riconoscibile.

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di conseguire nel tempo il mantenimento ed il miglioramento delle misure di protezione e prevenzione viene attivata una specifica procedura che si avvale di:

- monitoraggio attivo da parte di tutti i lavoratori;
- monitoraggio quotidiano e periodico sugli impianti tecnologici da parte dei lavoratori incaricati;
- verifiche specifiche assegnate ai lavoratori designati nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione e di addetti alle emergenze;
- verifiche periodiche eseguite da parte di ditte di manutenzione (su commissione dell'ente tenuto alla fornitura e manutenzione dell'immobile);

Per il monitoraggio attivo da parte dei lavoratori sono state predisposte specifiche schede di rilevazione con le quali i lavoratori possono segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro o l'insorgere di rischi legati alla organizzazione ed alle procedure di lavoro. Le schede, raccolte e verificate dall'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione verranno segnalate al Preposto o al Datore di lavoro e, se è il caso, al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, per l'eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo piano di prevenzione. In tal modo eventuali interventi, di piccola manutenzione o organizzativi, possono essere attivati immediatamente risolvendo la situazione riscontrata, mentre per gli altri interventi possono essere definite le relative misure di prevenzione e la relativa programmazione nell'ambito del programma di attuazione.

Il monitoraggio quotidiano e periodico sugli impianti tecnologici, da parte dei lavoratori incaricati, prevede:

Per i collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano di competenza):

- verifica quotidiana dei corpi illuminanti;
- verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell'impianto idrico;
- verifica quotidiana dell'integrità e chiusura dei quadri elettrici di piano;
- verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di piano.

Per il collaboratore scolastico in servizio in guardiola:

- verifica quotidiana dell'integrità e chiusura del quadro elettrico generale;
 - verifica mensile della funzionalità degli interruttori differenziali nel quadro elettrico generale.
- I compiti specifici assegnati ai lavoratori designati nell'ambito dell'organizzazione interna per le emergenze sono invece riferiti a tutte quelle situazioni (impianti, macchine, ecc.) che potrebbero sfuggire al monitoraggio quotidiano di tutti i lavoratori.

Per gli addetti al primo soccorso:

- verifica quotidiana relativa alla collocazione delle cassetine di primo soccorso;
- verifica periodica della completezza e dell'eventuale sostituzione o reintegrazione;
- verifica del contenuto delle cassetine di primo soccorso;
- verifica periodica del registro infortuni.

Per gli addetti all'emergenza antincendio:

- verifica quotidiana relativa alla collocazione dei presidi antincendio;
- verifica settimanale dell'efficienza dei presidi antincendio;
- verifica periodica della segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli impianti (termico, di sollevamento ecc.).

Per gli addetti alla evacuazione di emergenza:

- verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza;
- verifica quotidiana della segnaletica di emergenza;
- verifica quotidiana della funzionalità dell'illuminazione di emergenza;

- verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali ostacoli;
- verifica settimanale del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione.

Documentazione e certificazioni:

Piano di Emergenza e Procedure di evacuazione;

Fascicolo di Disposizioni ed Informazioni per i lavoratori.

Il presente documento, comprensivo degli allegati di cui all'elenco al paragrafo precedente, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- **Il Datore di lavoro:**

Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria Bernabei

- **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

prof. Ing. Alfonso PISCITELLI

Per presa visione ed osservazioni

- **Il Medico Competente**

Dott. Giovanni Delle Curti

- **Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

prof.ssa Elena Palmiero